

# Senso e percorsi di una visione inclusiva dei diritti della natura\*

di Roberto Louvin

**Abstract.** Dopo aver sottolineato il declino del paradigma "padronale" nel rapporto fra uomo e natura, il saggio invita a superare rapidamente le vecchie categorie (e i connessi stereotipi) della separazione fra i cosiddetti "regni naturali", e in particolare fra il mondo vegetale e il mondo animale, invitando a ripensare di conseguenza in termini giuridici il *continuum* della natura come premessa per sviluppare un nuovo ordine normativo. Il riposizionamento che si impone oggi richiede una rappresentazione rafforzata degli interessi e dei diritti della natura. In questo senso è possibile delineare una precisa soggettività giuridica dei corpi vegetali facendo uso delle stesse tecniche a cui da secoli i giuristi ricorrono per dare riconoscimento, perennità e valore, oltre che alla persona umana, ai beni ritenuti di particolare importanza.

**Sommario:** Il declino del paradigma "padronale" - Guardando oltre il vegetale come "regno" a parte: il *continuum* della natura - Lo sviluppo di un nuovo ordine normativo - Le implicazioni del riposizionamento - Rappresentazioni e diritti - Quale soggettività giuridica? Modalità tecniche per il riconoscimento e qualità dei diritti.

**Parole chiave:** diritti della natura; dominio sulla natura; personalità giuridica della natura.

## Il declino del paradigma "padronale"

Siamo in un'età di passaggio, in un'epoca storica in cui i giuristi, abituati a navigare all'interno della *comfort zone* del loro sistema fondato su robuste certezze dogmatiche, avvertono il cambiamento di paradigma in corso<sup>1</sup>, una transizione che, all'ingresso della nuova era geologica che è l'Antropocene<sup>2</sup>, scuote gli assunti basilari della teoria giuridica dominante.

Se il sistema Terra esce oggi pericolosamente

dalla zona di sicurezza per l'umanità, oltrepassando uno dopo l'altro i cosiddetti *planetary safety boundaries*<sup>3</sup>, il diritto deve prepararsi a ripensare le sue categorie fondanti, a partire dal presupposto implicito, ma non per questo meno condizionante, della sua storica concezione strumentale, e per così dire "padronale", della natura in tutte le sue componenti. La proprietà, tanto privata quanto pubblica, altro non è che la traduzione in termini giuridici del dominio dell'uomo sul mondo esterno, sia esso vivente o inanimato. E questa concezione è stata sempre più diffusamente declinata se-

\*Questo saggio sarà prossimamente pubblicato per i tipi dell'editore Franco Angeli agli atti del Convegno "I diritti delle Piante" tenutosi a Pistoia l'11 ottobre 2024 presso il Centro per la Ricerca GEA della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. L'autore ringrazia la società GEA e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per aver consentito alla sua riproduzione e pubblicazione integrale, per le quali si è proceduto soltanto ad un adeguamento ai criteri editoriali di questa rivista.

condo la logica economica capitalistica in un processo di inarrestabile mercificazione della natura.

Come sottolinea François Ost in una delle sue opere più celebrate, l'azione dell'uomo si è finora ispirata ad una concezione secondo cui la biologia e la tecnologia sono strettamente connesse fra loro proprio per permettere agli esseri umani di perseguire le loro aspirazioni a scapito del mondo naturale<sup>4</sup>.

Dobbiamo però ora prendere coscienza della necessità di un nuovo approccio che, accogliendo le risultanze dei più recenti studi biologici ed ecologici, ci permetta invece di conformare l'azione del giurista ad un rapporto non più meramente appropriativo rispetto alle "cose", ma che accompagni e indirizzi invece in maniera coerente con la relazione simbiotica che ci lega agli altri esseri viventi.

“Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra” (Genesi, 28).

Questa era, agli occhi dell'intera cristianità nel mondo occidentale, la consacrazione divina dell'umana superiorità e delle sue conseguenti legittime pretese di dominio umano su ogni essere e cosa lo circondasse. Una benedizione che peraltro il massimo interprete della dottrina cattolica, lo stesso Sommo Pontefice, ha ora sottoposto ad una radicale revisione<sup>5</sup>.

Parallelamente, è però anche in corso un progressivo superamento della percezione che ci accompagna da secoli dell'alterità fra il mondo animale (oltre che umano) e il mondo vegetale, qualificati dalla scienza in passato come “regni” differenti, ma che oggi scopriamo essere parte di un *continuum* naturale in cui si intrecciano ininterrotti rapporti simbiotici di interdipendenza<sup>6</sup>: le stesse modalità evolutive della specie non sono più riconducibili secondo gli scienziati alla sola teoria darwiniana, ma individuano chiaramente, e in via complementare, una necessaria cooperazione tra le specie<sup>7</sup>.

## ***Guardando oltre il vegetale come “regno” a parte: il continuum della natura***

Recenti scoperte scientifiche hanno portato alla luce l'eccessivo schematismo e la tenden-

ziale infondatezza del considerare le piante come parte di un mondo totalmente separato dal nostro, un mondo che si riteneva formare il c.d. regno vegetale. In realtà, le piante, nel cui novero figurano anche forme diverse come i muschi o le alghe verdi, sono qualcosa di diverso dall'espressione di una specifica “sostanza vegetale” generatrice di un ambito distinto da quello minerale e da quello animale, come si supposeva al tempo degli enciclopedisti<sup>8</sup>. I regni ritenuti un tempo naturali - minerale, vegetale e animale - teorizzati da Linneo, articolati secondo una logica gerarchica in base alla loro crescente capacità senziente e di movimento, corrispondono ad una categorizzazione ormai ampiamente superata, anche se noi continuiamo a raffigurarci il mondo esterno secondo questo schema.

Oggi sono evidenti e inequivocabili i segni di una continuità tra questi grandi insiemi delle diverse forme di vita sulla terra, una vita a cui ciascuno di essi porta in maniera diversa il suo concorso. I vegetali, ad esempio, attraverso le loro funzioni ecologiche, in particolare la fotosintesi operata dalle piante e dalle alghe che produce energia e materia organica fondamentale per lo sviluppo delle altre forme di vita. Questa produzione primaria sta alla base della catena alimentare ed è essenziale per la pedogenesi del suolo. Le connessioni infinite della catena della vita sono oggi più chiare di quanto non lo siano mai state e da questo deve scaturire un ripensamento di cui dobbiamo trarre le conseguenze anche in termini di diritto. È dunque tempo di rimettere *les pendules à l'heure*, di riformulare il nostro pensiero e di riordinare le nostre relazioni rispetto al resto del vivente.

Il primo passo in questo senso consiste nel riconoscimento giuridico esplicito della specificità delle forme di vita vegetale e del loro ruolo essenziale all'interno degli ecosistemi, non solo nelle forme a noi più prossime e familiari, ma tenendo presente il larghissimo spettro della vegetalità: un ventaglio di forme che prende in considerazione tanto il momento embrionale della vita vegetale, di cui occorre tutelare i meccanismi riproduttivi, quanto le forme individuali, aggregate o collettive, come quelle boschive, in cui diverse specie arboree vivono comunitariamente su ampie estensioni di terreno. Né si possono dimenticare le intime connessioni che impongono una protezione anche della particolare simbiosi di queste forme di vita con le popolazioni indige-

ne all'interno di determinati eco-sistemi e che includono da millenni la presenza umana.

Il tema della protezione della natura è d'altra sempre meno declinabile solo attraverso atti che si rivolgono a singoli biotopi o *habitat*, e sempre di più, invece, per mezzo di interventi di tutela o di ripristino che riguardano interi ecosistemi, intesi come complessi dinamici di una comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente, elementi che interagiscono fra loro come unità funzionali e organizzati secondo tipi differenziati di *habitat* di specie e popolazioni di specie<sup>9</sup>.

Il diritto internazionale ed europeo, così come anche alcuni ordinamenti nazionali, hanno già iniziato a stabilire un espresso riconoscimento giuridico generale delle diverse forme della vita vegetale<sup>10</sup>. Questo quadro colloca comunque in genere ancora le piante ad un livello di tutela legale piuttosto basso, ben lontano e nettamente inferiore agli esseri umani o agli stessi animali. Solo in relazione a luoghi circoscritti, soprattutto a seguito di massicce predazioni che hanno portato alla distruzione di alcune specie, la comunità internazionale è intervenuta attraverso un riconoscimento speciale e la protezione di alcune particolari forme di vita vegetale, per mezzo di norme che favoriscono la conservazione di specie vegetali minacciate o in via di estinzione, oppure regolando la raccolta e il commercio di piante rare<sup>11</sup>; altrove si è invece proceduto istituendo parchi, riserve naturali e aree protette a salvaguardia degli *habitat* di cui le piante sono spesso componente essenziale<sup>12</sup>.

In tempi ancora più recenti si è poi iniziato a guardare a determinate entità vegetali come "parte del patrimonio culturale", implementando meccanismi per la loro protezione in quanto strettamente interconnessa con il patrimonio culturale<sup>13</sup> e si è dato riconoscimento ai diritti delle comunità indigene e locali la cui sopravvivenza stessa dipende (in termini culturali, medici e sanitari, oltre che strettamente alimentari) dalle piante e dalla complessiva biodiversità<sup>14</sup>. Si è potuto così formare il concetto di "diritto bioculturale", fondato su una visione ampia dei diritti che competono a queste comunità per la loro specifica relazione con il contesto culturale e naturale di cui sono parte integrante.

In questi ultimi anni ha infine iniziato a farsi strada, seppur ancora a fatica, l'idea di una

non opposizione fra le norme che regolano l'attività agricola umana e la salvaguardia della naturalità degli spazi aperti, incoraggiando in questo modo l'autolimitazione e l'introduzione di pratiche che consentano il mantenimento e la promozione della biodiversità<sup>15</sup>.

Questo insieme di normative, che ci siamo limitati qui a rappresentare attraverso le sue principali espressioni internazionali, esprime compiutamente una volontà di tutelare l'importanza delle funzioni del mondo vegetale e rappresenta un primo livello di riconoscimento, a cui hanno fatto seguito alcune ulteriori evoluzioni. Riconoscere che le piante svolgono un compito insostituibile sia in funzione del nostro benessere che per garantire lo stato di salute generale degli ecosistemi è essenziale, ma questo di per sé non porta ancora ad individuare un'ulteriore e specifica valenza – il valore ecologico appunto – che si aggiunge a tutte le valenze economiche ed ecosistemiche già oggetto di sfruttamento da parte dell'uomo. Si va così affinando una concezione secondo cui la conservazione delle specie vegetali deve operare in funzione di un corretto mantenimento e del ripristino dell'equilibrio ecologico, intrecciando intelligentemente i vari piani dell'azione umana in funzione della sostenibilità agricola, della sicurezza alimentare e del mantenimento della varietà delle piante coltivate, vera e propria "assicurazione sulla vita" per la stessa specie umana nel conseguire una maggior resilienza alle malattie e ai cambiamenti climatici.

Tutto ciò poggia essenzialmente ancora su una visione patrimonialistica e su un atteggiamento per così dire utilitaristico nei confronti del mondo vegetale<sup>16</sup>. Dobbiamo perciò chiederci se, malgrado alcuni significativi progressi, non si debba guardare oggi diversamente in termini normativi nella prospettiva di un approccio etico che vada oltre alla mera conservazione, puntando verso un rispetto generalizzato di tutte le forme di vita, comprese le piante. Si tratta di un approccio sfidante riguardo alla nostra tradizionale visione antropocentrica del diritto e che si dovrebbe ora fondare necessariamente sull'idea che le piante siano portatrici di valori intrinseci e non meramente strumentali<sup>17</sup>.

Questa prospettiva ci suggerisce un riposizionamento epistemico che, partendo dai risultati delle indagini scientifiche, consenta di riformulare le nostre teorie pregresse, su-

perando gli schemi obsoleti che abbiamo utilizzato fin da epoche storiche ormai troppo distanti da noi. Si può iniziare a parlare di un distacco dal “mondo di Gaio”<sup>18</sup>, regolato dallo schema elementare che, da Giustiniano in poi, si è radicato nella nostra coscienza dei giuristi eredi della tradizione romanistica diventandone la colonna portante: *personae-res-actio-nes*, uno schema puntualmente ripreso anche dallo stesso *Code Napoléon*. E si deve a questo punto riconoscere, sulla base delle solide basi scientifiche di cui oggi disponiamo e non come una sorta di suggestione *New Age*, che siamo entrati nel “mondo di Gaia”<sup>19</sup>, in cui la Terra è un complesso vivente e al cui interno i sistemi biologici si reggono su relazioni complesse tra diversi elementi, piante, animali e microrganismi che formano un *continuum* e che si influenzano e interagiscono fra loro per mantenere in equilibrio condizioni favorevoli alla vita, regolando il clima e i cicli dei nutrienti.

Una Terra, insomma, in cui non ci sono più solo *personae* da un lato e *res* dall'altro, in una relazione univoca e meccanica che va dalla *res cogitans* alla *res extensa* secondo i dettami del pensiero cartesiano.

## ***Lo sviluppo di un nuovo ordine normativo***

Prima di parlare dei ‘diritti’ delle piante – termine che ci pone immediatamente di fronte ad una possibile concorrenza con i diritti di cui godono gli esseri umani (e in una certa misura anche alcune specie animali) – dobbiamo ancora soffermarci sul riconoscimento della dignità del mondo vegetale, verificando se e in che modo è possibile attribuire alle piante un valore *ex se* e non sono soltanto in quanto risorse da sfruttare a nostro favore.

Il tema della “dignità” del mondo vegetale è stato oggetto di un vivace dibattito nel diritto costituzionale da quando il termine ha iniziato a farsi strada negli ordinamenti di alcuni paesi, provocando anche fraintendimenti per via della ricchezza di significato che il vocabolo stesso si porta dietro<sup>20</sup>. La spinta in questa direzione trae vigore anche da recenti studi di neurobiologia vegetale che hanno condotto alcuni studiosi all'audace prospettazione di un possibile statuto delle piante fondato sulle conoscenze raggiunte dalla fisiologia vegetale delle diverse forme di coscienza, se non addi-

rittura di vera e propria intelligenza, delle specie vegetali<sup>21</sup>.

L'esame della ‘dignità’ dei vegetali implica senz'altro un approfondimento dei connotati propri dell'essere vivente, attraverso la verifica del suo possesso o meno di capacità cognitive, l'accertamento del suo essere “senziente”, ossia dotato della capacità di sensazione, connotati richiamati anche dal nostro diritto unionale<sup>22</sup>, al fine di tenere conto delle esigenze di questi esseri in materia di benessere, con un indirizzo che però al momento è ancora circoscritto ai soli animali.

Ma la senzienza è realmente un filtro insormontabile per ragioni oggettivamente scientifiche, o non è forse essa stessa un criterio arbitrario, su cui siamo fermi a causa di nostri atavici pregiudizi? E se la senzienza è da considerarsi criterio dirimente, che valore deve essere attribuito ai riscontri delle recenti scoperte scientifiche che hanno messo inaspettatamente in evidenza anche forme finora sconosciute di sensibilità e ‘intelligenza’ nei micro-vegetali?

In tutta evidenza, l'obiettivo della dignificazione che già alcuni perseguono per le piante attraverso al concetto di “creatura” – vocabolo che risente inequivocabilmente della visione biblica – è facilitato se si opera su basi esperienziali e fenomenologiche, partendo da una valutazione performativa nel quadro della vita attiva e del lavoro agro-ecologico<sup>23</sup>.

Interrogandoci lungo questa linea di pensiero, dobbiamo chiederci, tuttavia, se la dignità si limita al mero rispetto dell'integrità, o se ci porta più lontano, fino al riconoscimento ontologico e morale di una parità con gli esseri umani. Questa è l'obiezione principale spesso avanzata per bloccare pregiudizialmente il processo di attribuzione di diritti alle specie non umane: qui siamo evidentemente condizionati dalla concezione cristiana che conferisce esclusivamente all'uomo questa prerogativa in quanto essere creato ad immagine e somiglianza di Dio. Ciò non deve però impedire pregiudizialmente, a nostro modo di vedere, la riformulazione giuridica su nuove basi dei rapporti fra l'essere umano ed il resto della comunità biotica.

Al punto in cui siamo, dobbiamo infatti provare a riconsiderare il mondo vegetale uscendo dalla nostra tradizionale posizione antropocentrica e cambiare il nostro linguaggio e le nostre modalità relazionali abituali. È ne-

cessario allontanarci dai consueti riferimenti egemonici, che hanno sistematicamente alimentato le forme del nostro potere esercitato su tutti gli elementi animali e vegetali. La crescente empatia che si sta stabilendo con il mondo vegetale porta automaticamente a vedere nelle piante non più solo degli oggetti meramente passivi: emerge uno sguardo che potremmo definire più “fitocentrico”, risultato di nuova esplorazione dell’alterità e della fisiologia vegetale nelle sue diverse forme di coscienza e di intelligenza.

Siamo alle soglie della possibile instaurazione di un rapporto giuridico diverso fra noi e tutti gli altri esseri presenti in natura: la piramide che collocava sempre e comunque l’uomo al vertice, come detentore esclusivo di diritti, può essere rimessa in discussione. A questo punto si fanno avanti correnti di pensiero che già immaginano strutture relazionali che possano dare forma ad un nuovo paradigma, strutture che possono anche trarre ispirazione proprio dalla vita vegetale. Sono finzioni sul cui uso e della cui necessità narrativa e ordinatoria, peraltro, la storia del diritto ci ha resi perfettamente consapevoli: «*la nature préfigure les institutions, tout en étant définie par elle*»<sup>24</sup>. Facendo appello alle scienze naturali, il diritto deve dunque porsi in maniera non mistica in ascolto della natura e, grazie alla conoscenza accresciuta che ne ha oggi conseguito, può compiere un’operazione concettuale di soggettivizzazione della natura che può così essere istituita in quanto “essere sociale”<sup>25</sup>.

È una nuova etica ambientale quella che sta alla base di questa virata biocentrica e che ispira la ricerca di nuove relazioni tra gli esseri umani e l’ambiente, definendo valori e principi guida per un nuovo diritto che non sia un vago favoleggiare, ma che poggi su solidi e precisi elementi scientifici. È necessario, per compiere un primo passo in questa direzione, liberarsi risolutamente dal monopolio che esercita sulle nostre menti il *principio antropico* come criterio epistemologico secondo cui l’osservazione deve sempre essere compatibile con la presenza di un soggetto osservatore dotato di coscienza e cultura, e fare invece spazio ad un principio *metantropico*, che conduca ad un modo differente di situarci topologicamente nella relazione con gli esseri e le forze della natura<sup>26</sup>.

## *Le implicazioni del riposizionamento*

Le principali conseguenze di questo riposizionamento portano da un lato, come si è visto, a guardare al rispetto e alla protezione degli esseri vegetali indipendentemente dalla loro intrinseca utilità e dall’altro all’esplicito riconoscimento dell’interconnessione degli ecosistemi. In conseguenza, si dovranno superare, per esempio, le storiche letture “sovranistiche” che si sono finora imposte nel diritto internazionale e che sono ancora presenti nella stessa Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1992, in cui si dichiarava che «gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo». Questo preteso diritto sovrano è ormai oggettivamente incompatibile con il riconoscimento del diritto degli ecosistemi a conservare la propria integrità. Se le piante sono riconosciute come parte fondamentale e determinante degli ecosistemi, non possiamo più lasciare gli Stati liberi nel decidere a loro piacimento della loro vita e della loro morte secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo.

La sfida è, però, anche aperta sul riconoscimento della possibilità delle piante, oltre che degli animali senzienti, di esistere, di crescere e di prosperare nei loro *habitat* naturali, e godendo di uno stato di necessario benessere. L’interrogativo etico di fondo è come esercitare la responsabilità degli esseri umani nei confronti delle piante e degli ecosistemi, attraverso l’adozione di pratiche rispettose dell’ambiente e sostenibili, che evitino di distruzione gli *habitat* naturali e l’ulteriore declino della biodiversità<sup>27</sup>. Questa responsabilità non può rimanere circoscritta, come avvenuto finora, entro i limiti di un’azione di mera custodia di questi beni in funzione di interessi esclusivamente umani: la tensione che oggi si avverte va oltre la dimensione meramente protettiva e si traduce in un movimento che opera a tutto campo all’interno dello spettro generale della giustizia ecologica a favore del riconoscimento di diritti autonomi delle piante.

Non va ignorata, a questo proposito, la netta opposizione che molti studiosi ancora esprimono rispetto a questo riposizionamento, ritenendolo potenzialmente lesivo della stessa essenza dei diritti umani conquistati a fatica<sup>28</sup>. In realtà, la teorizzazione dei diritti della natura non persegue un progetto anti-umanista

e non pretende di affermare la loro prevalenza sull'uomo, bensì solo mettere allo scoperto la necessaria solidarietà dei nostri destini, in una sorta di unanimità più ampia, per un diritto "al di là dei diritti umani" poiché, come ha autorevolmente sottolineato il Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'ambiente John Knox, «The full enjoyment of human rights, including the rights to life, health, food and water, depends on the services provided by ecosystems»<sup>29</sup>.

Non è d'altra parte un caso che nel corso della storia, laddove si è conseguita all'estensione dei diritti a favore di nuove categorie di soggetti, dall'abolizione della schiavitù all'emancipazione femminile, le rivendicazioni siano spesso apparse ridicole o assurde, prima di essere finalmente accolte.

## Rappresentazioni e diritti

Il riconoscimento di soggettività giuridica degli elementi della natura ha appassionato gli studiosi nel corso degli ultimi cinquant'anni portando ad una sconfinata letteratura che ha toccato sia i temi della personalità giuridica della natura nel suo complesso, sia di singole sue parti<sup>30</sup>. In questo quadro generale si è prodotta una notevole divaricazione fra chi trae spunto dalla dinamica di riscoperta e valorizzazione di modelli distanti dal nostro, utilizzando alcune particolari esperienze costituzionali quali quelle dei paesi andini come occasione per ripensare il ruolo della natura attraverso un approccio meno legalistico<sup>31</sup> e chi invece ritiene che questo processo possa avvenire come sbocco inevitabile di una crescita valoriale delle componenti ambientali a cui va oggi riconosciuta una personalità giuridica distinta analogamente a quanto il diritto occidentale ha già fatto nei secoli creando persone giuridiche artificiali per rafforzare la stabilità e garantire la perennità di determinati interessi morali o economici<sup>32</sup>.

Per dirla in altri termini, siamo di fronte ad una contrapposizione tra un orientamento per così dire "essenzialista", per cui i diritti della natura sarebbero tali per natura, e un metodo tecnico "convenzionalista" che prospetta l'attribuzione di diritti a singoli corpi della natura come uno strumento giuridico per garantire alla stessa una più efficace protezione. Questa seconda prospettiva presenta l'inevitabile vantaggio di allontanarsi dalla considerazione dei diritti come rapporti giuridici fissi e immuta-

bili per abbracciare una loro visione come relazioni in costante evoluzione all'interno di un dialogo di responsabilità democratica senza nulla sacrificare rispetto al ricorso alle tecniche proprie del nostro diritto<sup>33</sup>.

Ciò che deve essere soprattutto evitato è il rischio di fermarsi ad un approccio meramente proclamatorio o retorico della soggettività giuridica della natura, dimenticando la necessità di rafforzare il concreto presidio amministrativo della conservazione degli equilibri naturali<sup>34</sup>: le carte dei diritti, da sole, non garantiscono protezione e valorizzazione delle piante e delle foreste, che dipendono invece dal concreto e complessivo operare dei sistemi giuridici nel senso della sopravvivenza degli ecosistemi.

Riconoscere dei diritti in capo alla natura e alle sue forme consente in primo luogo di stabilire una condizione di forte *rappresentazione* della loro esistenza e delle loro imprescindibili necessità. Su questo piano, è essenziale guardare al mondo vegetale come ad un soggetto a cui si deve riservare un trattamento giuridico speciale che fra poco proveremo a definire nei suoi contenuti e nella sua azionabilità, sia in quanto soggetto individuale che come soggetto collettivo. Siamo in presenza di una dualità classica, che ritroviamo puntualmente ripercorrendo anche la genealogia dei diritti umani fondamentali e che si è consolidata nel diritto occidentale, partendo dalla considerazione che determinate posizioni giuridiche – si pensi ai diritti legati alla pratica religiosa o all'uso delle lingue – acquistano la loro pienezza solo quando possono essere declinate sia collettivamente che nella dimensione individuale. Bisogna perciò evitare di cadere nell'errore di focalizzare l'attenzione esclusivamente sui diritti nella loro dimensione individuale ed accogliere invece la necessità di una loro parallela consacrazione giuridica in capo a soggetti compositi – che nel mondo vegetale prendono ad esempio la forma del bosco come associazione vegetale spontanea di alberi selvatici di alto fusto, ma anche di arbusti ed erbe del sottobosco – in cui si palesa la naturale necessità di tutti di continuare ad appartenere alla comunità.

## Quale soggettività giuridica?

Resta ancora, malgrado tutto, una diffusa ostilità ad accettare l'idea che alle piante si possa riconoscere una vera e propria "perso-

nalità giuridica”. Non è perciò inutile ricordare che essa va intesa, nel nostro discorso, nel senso di una soggettività giuridica che rende il soggetto idoneo ad essere titolare di autonomi diritti.

Se ragioniamo entro le coordinate giuridiche generali del diritto italiano, dobbiamo tenere a mente che soggettività e personalità giuridica coincidono necessariamente nella persona fisica a cui esse sono riconosciute - l'uomo (sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, come recita l'art. 2 della Costituzione), mentre la personalità giuridica segue un regime differenziato per le entità a cui è di volta in volta attribuita dall'ordinamento attraverso specifici percorsi di riconoscimento. Come è stato giustamente notato, è opportuno tenersi a dovuta distanza dalla tendenza a costruire un sistema concettuale a partire esclusivamente dalle definizioni. L'elaborazione dottrinale e la codificazione hanno sempre tratto spunto, storicamente, dalle cose e dai problemi che si sono manifestati gradualmente nel tempo<sup>35</sup>. Vi sono, a riprova di ciò, anche casi recentissimi in cui l'ordinamento italiano ha riconosciuto personalità giuridica a particolari aggregati umano-ambientali in virtù di caratteristiche naturali preesistenti all'ordinamento vigente<sup>36</sup>.

La portata effettiva del riconoscimento della personalità giuridica ha però il significato di conferire all'essere vegetale delle tutele che possono essere azionate da individui o istituzioni a suo nome e nel suo preciso interesse, in maniera indipendente dagli altri interessi che possono gravitare intorno all'esistenza e alla funzionalità della pianta, operando un sostanziale affrancamento dal diritto proprietario<sup>37</sup>.

Ciò vale anche, come ha correttamente esplicitato il documento proclamato simbolicamente dagli studiosi francesi dell'associazione A.R.B.R.E.S. in un recente convegno all'Assemblée nationale francese, «L'arbre doit être considéré comme sujet de droit, y compris face aux règles qui régissent la propriété humaine»<sup>38</sup>. La vera minaccia per le specie vegetali risiede infatti proprio nello squilibrio che in diritto quasi sempre si attua tra l'interesse proprietario e gli interessi generali di carattere ambientale. Mentre del primo beneficia solo un numero ristretto di persone, dei secondi, fra cui rientrano il diritto a vivere in un ambiente salubre e il diritto alla stabilità climatica, possono essere più efficacemente pro-

tetti ove si individuino nell'essere vegetale stesso il centro di imputazione di specifici diritti di conservazione e di rispetto dei cicli naturali. Nel documento francese sopra richiamato l'equilibrio si stabilisce appunto attraverso la prioritaria presa in considerazione del ciclo di vita degli alberi, della capacità di rinnovamento naturale, degli equilibri ecologici e della biodiversità<sup>39</sup>.

### *Modalità tecniche per il riconoscimento e qualità dei diritti*

Le modalità tecniche per il riconoscimento di una personalità giuridica, se si vogliono estendere i benefici di questa consacrazione alle entità vegetali, possono essere molteplici. La comparazione giuridica ne presenta un vasto catalogo, per lo più seguendo la traiettoria della logica giuridica a cui da secoli ricorre il diritto per attribuire la personalità giuridica come strumento per valorizzare degli interessi emergenti<sup>40</sup>. Ciò non significa “antropomorfizzare” la natura, bensì individuare nelle entità vegetali dei centri di imputazione di relazioni giuridiche non meramente passive. Si ricorre per questo alla tecnica della *fiction* utilizzando il concetto di *persona* nel suo significato originario (etimologicamente risalente alla lingua latina) di “maschera”.

Le molteplici forme di personalità giuridica oggi riconosciute dai nostri ordinamenti ad enti di varia natura, dalle istituzioni pubbliche alle forme associative e societarie private, prendono precisamente origine dalla volontà di garantire loro con questa tecnica una tutela rafforzata e una perennità che possa superare la durata temporale della vita dei loro fondatori o delle componenti originarie.

Questa attribuzione di personalità giuridica può avvenire secondo diverse modalità: per costituzione, per legge, per sentenza, ma ciò che conta è sempre la funzione che si conferisce mediante la “maschera” per uno scopo ben preciso, superando il pregiudizio legato alla naturale e spirituale diversità dell'ente sottostante rispetto alla natura umana.

Il “diversamente animato”, come la pianta, necessita però anche di una rappresentanza umana che parli in sua vece, rappresentanza che si potrà di volta in volta declinare in forma di apposito soggetto istituzionalmente garante, di associazione portatrice di interessi

diffusi, di istituzioni pubbliche o private aventi anche quella finalità, insomma di chiunque possa essere deputato a farne le veci e a difenderne i diritti di fronte alla legge, secondo meccanismi analoghi a quelli che consentono la cura e la tutela di persone inabili ad esercitare direttamente in proprio i loro diritti. Ciò non conferisce, si badi, nessuna forma di intangibilità al soggetto così riconosciuto legalmente, che resta sempre potenzialmente soggetto al possibile sacrificio dei suoi diritti in funzione di un corretto bilanciamento con i diritti di altri soggetti. Il problema resta fondamentalmente sempre «quello della rappresentanza, che invoca, assieme ai diritti, l'autorità dello Stato da un lato, e quello della lotta per la rappresentanza, che è lotta per la vita e anche lotta tra le classi e per la classificazione, dall'altro»<sup>41</sup>.

Va reso merito a Christopher Stone, con il suo celeberrimo libro *Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for natural objects*<sup>42</sup>, di aver aperto la strada nel 1972 alla riflessione teorica nel campo del diritto occidentale sulla necessità di conferire soggettività giuridica agli elementi della natura per fare argine allo sfruttamento economico indiscriminato: da allora, non si contano le opere che in dottrina hanno approfondito il solco di quell'intuizione, fino a rendere oggi se non proprio autoevidente, certamente assai plausibile la prospettiva del riconoscimento di uno *status* che consenta a queste entità naturali di vedersi riconosciuti dei veri e propri diritti.

Questi diritti hanno trovato in Bolivia, come noto, un esempio di declinazione puntuale interessante, anche se riferita complessivamente alla natura riconosciuta soggetto di diritto. Nel definire la Madre Terra «soggetto collettivo di interesse pubblico» l'ordinamento di quel paese ne elenca puntualmente i diritti: «il diritto alla vita, alla diversità della vita, all'acqua, all'aria pulita, all'equilibrio, alla restaurazione [o ripristino], a vivere libera dalla contaminazione»<sup>43</sup>.

Ancora più dettagliata è l'articolazione che si ricava dalla Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra che qualifica come «diritti intrinseci della Madre Terra» il diritto alla vita e ad esistere, ad essere rispettata, alla rigenerazione della sua biocapacità e alla continuazione dei suoi cicli e processi vitali li-

beri da alterazioni umane, a mantenere la sua identità e integrità come esseri differenziati, auto-regolati e correlati, all'acqua come fonte di vita, all'aria pulita, alla salute integrale, ad essere libera da inquinamento, contaminazione e rifiuti tossici o radioattivi, a non essere alterata geneticamente e modificata nella sua struttura in modo da non minacciare la sua integrità o funzionamento vitale e salutare e infine il diritto a un ristabilimento pieno e tempestivo per le violazioni dei diritti sopra elencati<sup>44</sup>.

La legislazione boliviana ha anche individuato alcune autorità pubbliche – *Ministerio Público, Defensoría* della Madre Terra e Tribunale Agroambientale – come soggetti deputati alla rappresentanza e al giudizio di questa classe specifica di diritti, indicando oltretutto le persone direttamente investite della legittimazione a (e in taluni casi perfino del dovere di) presentare istanze amministrative e giurisdizionali, denunciando le violazioni dei diritti della natura di cui siano a conoscenza<sup>45</sup>.

Diversamente però dai soggetti inanimati istituiti nel diritto occidentale per dare veste e perennità ad interessi umani, dalle navi alle corporazioni di diritto ecclesiastico, dalle società di capitali agli enti pubblici, generalmente istituzionalizzati a tutela di interessi proprietari di varia natura, le persone giuridiche di estrazione naturale – siano esse animali o vegetali – sono e restano portatrici anche e soprattutto di un interesse intrinseco all'esistenza e devono poter svolgere una funzione propria nel quadro degli ecosistemi, in rapporto simbiotico di interdipendenza con la stessa specie umana.

Per questo, ragionare intorno ai diritti delle piante non è oggi più solo fantasia, ma significa muovere i primi passi sul terreno di un nuovo diritto e di una nuova concezione dello Stato stesso. Una concezione tutt'altro che univoca, perché molte sono le prospettive verso cui si può guardare<sup>46</sup>. Ciò che è comunque certo, è che le porte della gabbia concettuale entro cui sono rimasti rinchiusi per secoli questi diritti nella nostra modernità giuridica sono ormai aperte, per cui è urgente costruire un quadro concettuale, responsabile, rispettoso dei limiti derivanti dalla sostenibilità e ispirato a principi eco-giuridici di nuova matrice per la comunità terrestre<sup>47</sup>.

- 1 - Nel senso che attribuisce a questo cambiamento Th.S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, Chicago, IV ed., 2012.
- 2 - I presupposti per questo epocale ripensamento sono già stati messi chiaramente in luce, fra gli altri, da D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Il Mulino, Bologna, 2022.
- 3 - Su questo concetto si rinvia alla teorizzazione di J. Rockström et al., "A safe operating space for humanity", in *Nature*, 46(1), 2009, pp. 472 ss.
- 4 - F. Ost, ne *La nature hors la loi. L'écologie à l'épreuve du droit*, Paris, La Découverte, 2003, spiega bene il concetto, soprattutto nel secondo capitolo ("*La nature appropriée*") in cui ricostruisce il processo che costituisce la stessa anima universale della legislazione secondo la nostra tradizione giuridica, fino al culmine della brevettazione della natura stessa.
- 5 - Nella sua Enciclica *Laudato si'*, Papa Francesco è esplicito sul punto: «è stato detto che, a partire dal racconto della Genesi che invita a soggiogare la terra (cfr *Gen.* 1,28), verrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della natura presentando un'immagine dell'essere umano come dominatore e distruttore. Questa non è una corretta interpretazione della Bibbia come la intende la Chiesa. Anche se è vero che qualche volta i cristiani hanno interpretato le Scritture in modo non corretto, oggi dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di essere creati a immagine di Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un dominio assoluto sulle altre creature. È importante leggere i testi biblici nel loro contesto, con una giusta ermeneutica, e ricordare che essi ci invitano a «coltivare e custodire» il giardino del mondo (cfr *Gen.* 2,15)».
- 6 - Molto ben illustrato da B. Mulhauser, *Le continuum du vivant*, Epistémé, Lausanne, 2024.
- 7 - Come hanno contribuito a dimostrare gli studi della biologa Lynn Margulis che tra i primi ha teorizzato il superamento della tradizionale dicotomia fra piante e animali: L. Margulis, K. V. Schwartz, *Five Kingdoms: An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth*, H. Freeman and Co., New York, 1982.
- 8 - "Végétal", voce di Diderot, D'Alembert et Jaucourt (dir.), *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, Ed. Le Breton, Durand, Briasson & David, 1765, Vol. XVI, p. 869.
- 9 - Cfr Regolamento (UE) 2024/1991 del 24 giugno 2024, art. 3, par. 1.
- 10 - Il caposaldo di questa evoluzione del diritto è contenuto nella Convenzione sulla Diversità Biologica adottata a Rio nel 1992 e a cui aderiscono oggi 193 paesi. Essa ha per obiettivo la conservazione della biodiversità, il suo uso sostenibile e un'equa ripartizione dei benefici che discendono dall'utilizzo delle risorse genetiche. Nel suo solco si è poi innestato il Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura - il cd "trattato internazionale sui semi" - che punta a garantire la sicurezza alimentare attraverso la conservazione, lo scambio e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche mondiali. Un primo passo in questa direzione era già stato compiuto a Roma del 1951 con la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, per la tutela di ogni tipo di pianta, delle colture agrarie, e della flora naturale e spontanea il cui obiettivo generale era di incoraggiare azioni tese verso un futuro sostenibile.
- 11 - Si pensi alla Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione del 1973.
- 12 - Mentre molti parchi o aree protette hanno preso vita nel mondo per la volontà di singoli Stati, la linea globalmente condivisa in seno all'Unione europea è stata espressa fin dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- 13 - Rientra in questo approccio soprattutto l'impegno a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, come previsto dalla Convenzione Europea sul Paesaggio di Firenze del 20 Ottobre 2000 sul patrimonio culturale e naturale.
- 14 - Come proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni delle Nazioni Unite dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 13 settembre 2007: «I popoli indigeni hanno diritto alle proprie medicine tradizionali e a mantenere le proprie pratiche di guarigione, compresa la conservazione delle loro piante medicinali, animali e pietre di vitale interesse» (art. 24).
- 15 - Di questa logica è oggi chiara espressione il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura.
- 16 - Questa visione è ancora chiaramente testimoniata dal D.Lgs 3 Aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) in cui si statuisce che «la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità ed il benessere delle generazioni presenti e future» (art. 1, c. 1). Nota peraltro molto opportunamente Maurizio Flick, che riguardo al bosco, e più in generale a tutti i beni ambientali, si fanno contemporaneamente strada nuove categorie giuridiche, come quella di beni comuni: M. Flick, "L'evoluzione del bosco tra tutela, valorizzazione e fruizione", in A. Dattero (cur), *Il bosco. Biodiversità, diritti e culture dal medioevo al nostro tempo*, Viella, 2022, pp. 201 ss.
- 17 - Sterminata è la letteratura scientifica, filosofica ed ecologica al riguardo. Ci limitiamo a ricordare alcuni tra i fondamentali scritti che hanno ispirato questa svolta, a partire da R. Carson, *Silent Spring*, Mariner Editions, Boston, 1962; G. Bateson, *Steps to an Ecology of Mind*, Chicago, University of Chicago Press, 1972, che si interroga sui fondamenti culturali della crisi ambientale; F. Capra, *The turning point: science, society, and the rising culture*, Bantam Books, New York, 1983, per la sua critica nei confronti del pensiero lineare; E.C. Hargrove, *Foundations of Environmental Ethics*, Environmental Ethics Books, Denton, TX, 1989 per la sua lettura storica della filosofia nella chiave dell'etica ambientale; M. Serres, *Le contrat naturel*, Champs-Flammarion, Paris, 1992, che prospetta un contratto tra l'uomo e la natura che conferisca a quest'ultima una dignità giuridica che contempra la definizione dei doveri dell'umanità nei suoi confronti; A. Naess, *The Ecology of Wisdom: Writings by Arne Naess*, Counterpoint LLC, Berkeley, 2010 per la sua originalissima prospettazione di un'ecologia profonda.
- 18 - Gaio è il giurista romano del II sec d.C. che ha teorizzato la tripartizione poi divenuta classica fra *personae*, *res* e *actiones*.

19 - Gaia o *Gea* era la divinità della Terra, ma il termine evoca oggi il Sistema Terra, dopo essere stato utilizzato dallo scienziato inglese James Lovelock nel 1979 nel suo libro *Gaia. A New Look at Life on Earth*, Oxford University Press, Oxford, 1979 per indicare il funzionamento sinergico e autoregolato del nostro pianeta. Accogliamo qui questa suggestione complessiva, anche senza aderire necessariamente alla cosiddetta 'teoria di Gaia' sviluppata dallo stesso Lovelock.

20 - La Costituzione elvetica, per esempio, nel trattare all'art. 120 dell'ingegneria genetica in ambito non umano, ha stabilito (c. 2) il dovere della Confederazione di emanare prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi, tenendo conto della «*dignità della creatura* nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali». Alla dottrina comparatistica non è sfuggita la complessità di questo riferimento. Si veda al riguardo l'osservazione di C. Casonato, *Diritto costituzionale comparato e scienze della vita: paradigmi e commessioni*, in *DPCE online*, 2018, 1, p. 5, che evidenzia la differenza del testo fra la versione italiana che si riferisce alla «*dignità della creatura*», mentre nel testo francese il termine è sostituito dal riferimento alla «*intégrité des organismes vivants*». In tedesco, il termine utilizzato è «*Würde der Kreatur*», che riporta a *Würdigkeit*, ossia dignità. P. Piciocchi, *Diritti della natura e diritti degli animali*, in *DPCE online*, Sp-2, 2023, ricorda invece il frequente richiamo, in dottrina, dell'ironica sottolineatura secondo cui il termine *créature* in francese avrebbe ostacolato la comprensione della norma, pensando - e l'osservazione appare in verità un po' banale - alla difficoltà di «*parler de dignité de la carotte pour un Français!*».

21 - Significativo è l'apporto divulgativo sui riflessi neurobiologici di Stefano Mancuso, *La nazione delle piante*, Laterza, Roma, 2019, in cui lo stesso autore giunge ad una provocatoria teorizzazione che attribuisce ad ogni essere vivente dei diritti "sovrani" e ad ogni comunità naturale dei diritti in quanto «*società basata sulle relazioni fra gli organismi che la compongono*». Ciò comporta, secondo l'autore, un disconoscimento delle «*gerarchie animali, fondate su centri di comando e funzione concentrate*» e la proposta di democrazie vegetali diffuse e decentralizzate». In questa cornice Mancuso propugna per i viventi attuali quanto per quelli delle prossime generazioni il riconoscimento e la garanzia di diritti all'acqua, al suolo e all'atmosfera puliti, accompagnato dal divieto di consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per le generazioni future. Considerando anche la mobilità "intergenerazionale" delle specie vegetali costrette a spostare la loro localizzazione per adeguarsi al mutamento climatico, questo studioso propugna la libertà di tutte le specie di muoversi, trasferirsi e vivere ovunque senza limitazioni, ripudiando l'imposizione di confini. La teorizzazione dei diritti operata da Mancuso si conclude con il riconoscimento del mutuo sostegno e della simbiosi fra le comunità naturali degli esseri viventi - in chiara antitesi con le errate trasposizioni nelle scienze sociali della teoria darwiniana - come strumento concreto di convivenza e di progresso. Con un diverso approccio, ma nella stessa linea, si veda anche A. Viola, *Flower Power. Le piante e i loro diritti*, Einaudi, Torino, 2020 che invita a superare quella che gli scienziati hanno definito "cecità vegetale", ossia il bias cognitivo che fa sì che noi spesso consideriamo le piante come se fossero solo "la carta da parati del mondo", prestando attenzione quasi esclusivamente a quello che invece si muove.

22 - TFUE, art. 13: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (...) l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (...)».

23 - S. Pouteau, «La condition de créature agricole: dignification des plantes et agroécologie», in *La Pensée écologique*, 2023, 9, 2, pp. 112-123.

24 - Secondo l'illuminante formula dello storico del diritto Y. Thomas, *Les opérations du droit*, Seuil, Paris, 2011, p. 27.

25 - R. Míguez Núñez, "Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica", in *Diritto & questioni pubbliche*, XX, 2, p. 39.

26 - Interessante al riguardo il percorso proposto da E. de Valdenbro, "Le principe méthanthropique : Faire lieu à partir d'une Épistémè végétale possible", in *Sciences de l'Homme et Société*. Université Paris, 2022, pp. 257-258.

27 - Aspirazioni esplicitate nella Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste, approvata durante la Conferenza sull'ambiente di Rio de Janeiro del 1992, ma purtroppo collocata solo a livello di un *Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles*, in un documento che indica azioni a salvaguardia del patrimonio forestale nella sola logica di uno sfruttamento sostenibile delle risorse forestali.

28 - J. Gilbert, "Human Rights & the Rights of Nature: Friends or Foes?", in *Fordham International L.J.*, 47, 2024, pp. 447-483. Pur riconoscendo che questi diritti sono potenzialmente in competizione se non addirittura in conflitto fra loro, l'autore sottolinea anche come dalla giurisprudenza emerga già l'interessante prospettiva di associare diritti umani e diritti della natura in funzione di un arricchimento e completamento degli stessi diritti umani. Alcuni principi giuridici ormai consolidati nel diritto internazionale a protezione dei diritti umani potrebbero fungere da catalizzatore anche a favore della difesa dei diritti della natura.

29 - J. Knox, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, Human Rights Council, General Assembly, 27 February-24 March 2017, A/HRC/34/49. p. 3.

30 - Si vedano al riguardo gli ampi riferimenti bibliografici riportati da P. Brunet, "Les Droits de la nature et la personnalité juridique des entités naturelles en Nouvelle-Zélande: un commun qui s'ignore?", in *Storia costituzionale*, 38, II, 2019, pp. 39-53, e da M. Carducci, "natura (diritti della)", in *Digesto delle discipline Pubblicistiche*, UTET, 2017, pp. 486-521.

31 - S. Baldin; P. Viola, "A Postmodern Account on Cultural Pluralism and Harmony. Comparing the Constitutional Experiences of Bolivia and Nepal", in *Ricerche giuridiche*, 9(1), 2020, pp. 25-50. Questa considerazione dei diritti della natura di matrice lontana dalla nostra tradizione giuridica pone di fronte ad una duplice esitazione: da un lato, le argomentazioni giuridiche hanno la tendenza a scendere in un naturalismo disumanizzato; dall'altro, rimangono legate al riconoscimento delle cosmologie proprie delle popolazioni indigene in un contesto postcoloniale: M. Altwegg-Boussac, "Les droits de la nature, des droits sans l'homme? Quelques observations sur des emprunts au langage du constitutionnalisme", in *La Revue des droits de l'homme*, 17, 2020, consultabile in [www.journals.openedition.org/revdh/8321](http://www.journals.openedition.org/revdh/8321).

32 - R. Louvin, "L'attribuzione di personalità giuridica ai corpi idrici naturali", in *DPCE*, 3, 2017, pp. 623-648.

33 - Intuizione correttamente esposta da J. Nedelsky, "Reconceiving Rights as Relationship", in *Review of Constitutional Studies*, 1, 1, 1993.

- 34 - Ne abbiamo ampia conferma nelle osservazioni critiche espresse in dottrina riguardo alla prima vicenda in cui è stata riconosciuta legislativamente la personalità giuridica ad un corpo idrico naturale in Europa: M. Torre-Schaub, "La nature sujet de droits en Espagne - La loi sur la protection de la Mar Menor, entre révolution législative et outil de gestion durable, pour quelle effectivité? Commentaire de la loi n° 19/2022 du 30 septembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca", in *Revue juridique de l'environnement*, 48, 2, 2023, pp. 289-308.
- 35 - Possiamo rinviare a questo proposito all'eccellente ricostruzione di I. Birocchi, "Persona giuridica nel diritto medioevale e moderno", in *Digesto delle discipline privatistiche*, XIII, UTET, 1995, pp. 411-416, che prende le mosse dal pensiero medievale per approdare alle dottrine ottocentesche.
- 36 - È questo precisamente il caso dei c.d. domini collettivi, che non a caso fondono la dimensione territoriale e ambientale e la componente associativa umana: la L. 20 novembre 2017 n. 168 riconosce infatti agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva «personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria» in quanto, fra l'altro, strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, componenti stabili del sistema ambientale e strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale. Il dominio collettivo, qualificato da questa legge come «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie», è caratterizzato dall'esistenza di una collettività la cui personalità giuridica risulta inscindibile dalla terra di cui essa è in maniera indivisibile proprietaria e che essa stessa amministra.
- 37 - Sul punto si veda R. Míguez Núñez, *Introduction On Nature and Property*, 12, 24, 2023, secondo cui, sebbene natura e proprietà risentano di molteplici interpretazioni, la proprietà è l'elemento che unifica tutte le prospettive, il modo primario in cui abbiamo istituzionalizzato le nostre interazioni con il mondo materiale. In sostanza, attraverso il processo di occupazione e appropriazione e per mezzo del valore che abbiamo assegnato alla terra e alle sue risorse, è stata la proprietà a modellare l'idea di natura conferendole la sua particolare storicità.
- 38 - *Déclaration des droits de l'arbre*, proclamata in occasione del Convegno presso l'Assemblée nationale il 5 aprile 2019. Per un commento, si veda L. Colella, "I «diritti degli alberi» e la soggettività delle foreste. Brevi note comparative a margine della Dichiarazione dei diritti degli alberi in Francia", in *Rivista Dga*, 4, 2019, pp. 1-18.
- 39 - *Ivi*, art. 5: «Les modalités d'exploitation des arbres forestiers ou ruraux doivent cependant tenir compte du cycle de vie des arbres, des capacités de renouvellement naturel, des équilibres écologiques et de la biodiversité».
- 40 - F. Galgano, "Persona giuridica", in *Digesto delle discipline privatistiche*, UTET, Torino, 1995, p. 392-411, sottolinea che «ogni forma di soggettività giuridica, anche quella delle persone fisiche, è creazione artificiale dell'ordinamento giuridico», per cui il problema delle persone giuridiche si risolve, in ultima analisi, nel «problema della determinazione delle condizioni d'uso del concetto di persona giuridica».
- 41 - F. Raimondi, "Postfazione. Nota sul concetto di soggetto di diritto", in F. Bilotta, F. Raimondi (cur), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 2020, p. 313.
- 42 - C.D. Stone, *Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for natural Objects*, *Southern California Law Review*, 45, 1972, pp. 450-501. Fondamentale ancora oggi è il passaggio in cui l'autore di questo scritto si sofferma sulla difficoltà per il giurista di pensare un oggetto ritenuto impensabile (*unthinkable*) solo perché fino a quel momento non sono ancora esistiti diritti di questa sorta. Nella storia del diritto, scrive Stone, ogni successiva estensione dei diritti a qualche nuova entità è stata, fino ad un certo punto, impensabile.
- 43 - L. n. 71 del 2010, artt. 5 e 7.
- 44 - Art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra elaborata nel corso della prima Conferenza mondiale dei popoli sui cambiamenti climatici e i diritti della madre Terra (*Conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre Tierra*, CMPCC), convocata dal Presidente boliviano Evo Morales a Cochabamba dal 20 al 22 aprile del 2010.
- 45 - L. n. 300 del 2012, art. 39.
- 46 - European Economic and Social Committee, *Nature's Rights*, University of Salento (CEDEUAM), University of Siena, M. Carducci, M. et al., *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*, 2020, indicano fra le altre le prospettive di Stato di diritto ecologico, Stato di diritto per la natura, *Ordre public écologique e Estado de Direito Ecológico*.
- 47 - Suggestiva, benché alquanto utopica, è in questo senso senz'altro la prospettiva indicata da L. Ferrajoli, *Perché una Costituzione della Terra?*, Giappichelli, Torino, 2021.